

# *L'OPPOSIZIONE SUCCESSIVA AGLI ATTI ESECUTIVI*

Scuola Superiore della Magistratura

4 febbraio 2025

# ***L'OPPOSIZIONE SUCCESSIVA NEI CONFRONTI DEGLI ATTI PRELIMINARI AL PROCESSO ESECUTIVO***

**L'opposizione a regolarità formale t.e. e precetto che non è stato possibile proporre prima**

Si ha nell'ipotesi di cui all'art. 482 cod. proc. civ. in cui **viene autorizzato l'inizio dell'esecuzione senza attendere il termine dilatorio dalla notificazione del precetto.**

In questo caso, per forza di cose, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso regolarità formale del t.e. e del precetto si deve proporre con ricorso al g.e. perché la conoscenza di tali atti coincide con l'avvio dell'azione esecutiva.

**Nullità della notifica del precetto e del t.e.**

- OPPOSIZIONE AGLI ATTI PER FAR VALERE LA NULLITA' DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO;
- OPPOSIZIONE AGLI ATTI PER FAR VALERE IRREGOLARITA' FORMALE DEL T.E. O DEL PRECETTO CHE NON E' STATO POSSIBILE FAR VALERE PRIMA PROPRIO IN RAGIONE DELLA NULLITA' DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO;

# *Vizi dell'atto di pignoramento deducibili con il rimedio di cui all'art. 617, 2 c.p.c.*

- Carenza di sottoscrizione dell'atto di pignoramento immobiliare da parte del difensore;
- assenza dell'ingiunzione;
- nel pignoramento immobiliare errata o incerta identificazione delle cose da sottoporre a pignoramento;
- incertezza assoluta sulla persona del debitore;
- inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento (la notifica non è giunta a nessuno dei suoi possibili esiti o il procedimento di notifica è stato fatto da un soggetto non legittimato a compierlo, cfr. Cass., S. U., 20 luglio 2016, n. 14916
- Nullità della notifica dell'atto di pignoramento

# *Perché è importante distinguere tra nullità e inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento?*

La nullità della notifica dell'atto di pignoramento è sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3 c.p.c. (evincibile dalla proposizione dell'opposizione agli atti), salvo che l'opponente non allegghi un pregiudizio al suo diritto di difesa derivante dalla nullità della notifica dell'atto di pignoramento.

L'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento non è invece sanabile (non si è mai verificata la pendenza del rapporto processuale) e si tratta di un vizio talmente grave che può essere rilevato d'ufficio dal g.e. anche sulla base di una mera istanza del debitore che lo sollecita.

*«Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.»*

(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 32804 del 27/11/2023)

# *Nullità della notifica dell'atto di pignoramento a confronto con nullità della notifica del precetto*

COME ABBIAMO VISTO  
SOPRA LA NULLITÀ  
DELLA NOTIFICA DEL  
PIGNORAMENTO E'  
TENDENZIALMENTE  
SANABILE PER  
RAGGIUNGIMENTO  
DELLO SCOPO EX ART.  
156, 3 C.P.C.

Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, invece, la nullità della notifica dell'atto di precetto.

«Questa Corte, intervenendo sul tema dell'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi, ha nettamente distinto il caso del precetto, da quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi, rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, nel caso del precetto è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell'atto - di cui la proposizione dell'opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che **la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata** (Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837-01).»

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11290

# GLI ATTI DI PARTE IMPUGNABILI COL RIMEDIO EX ART. 617, 2 C.P.C.

- l'atto di pignoramento;
- il ricorso per intervento titolato;
- Il ricorso per intervento non titolato;

Con il rimedio ex art. 617, 2 c.p.c. si contestano vizi formali degli atti, ma non anche il diritto sostanziale del precedente o degli intervenuti a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita.

# IL RIMEDIO DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI E' ESPERIBILE SOLTANTO NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- Gli atti del professionista delegato nelle esecuzioni immobiliari non sono impugnabili col rimedio ex art. 617, 2 c.p.c., ma con il ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ.;
- Gli atti del professionista delegato o del commissionario nelle esecuzioni mobiliari non sono impugnabili col rimedio di cui all'art. 617, comma 2, cod. proc. civ., ma soltanto con il rimedio di cui al ricorso ex art. 534-ter cod. proc. civ.;

N.B. per le esecuzioni immobiliari iniziate prima del d.lgs. 149/2022 il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decideva su quello che, allora, si chiamava reclamo era reclamabile al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. → la decisione non si stabilizzava e i vizi del subprocedimento di vendita potevano comunque essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento adottato dal g.e.

Oggi la decisione del g.e. sul ricorso avverso agli atti del delegato è, invece, impugnabile entro venti giorni con il rimedio di cui all'art. 617, 2 c.p.c.: l'omessa impugnazione stabilizza gli effetti della decisione

- Non sono impugnabili gli atti del custode, ma l'autorizzazione del g.e. conferita al custode giudiziario al compimento di un atto di conservazione o amministrazione della cosa oppure l'atto con cui il g.e. rifiuta l'adozione di un determinato atto gestorio;
- La perizia di stima non è impugnabile nelle forme di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c., ma è soggetta alle osservazioni nel termine previsto dall'art. 173-bis, comma 4°, cod. proc. civ. ed è impugnabile l'ordinanza di vendita che recepisca gli errori contenuti nella perizia.

N.B. «*come già statuito (con riguardo alla vendita con incanto, ma con principio applicabile anche a quella senza incanto), "in tema di espropriazione forzata, non incide sulla validità dell'ordinanza di vendita all'incanto la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti."* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2474 del 10/02/2015, Rv. 634267-01);» Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30941

*Atti del giudice dell'esecuzione che presuppongono un'attività accertativa e che sono impugnabili nelle forme di cui all'art. 617 cod. proc. civ.: l'ordinanza ex art. 512 c.p.c.*

- L'ordinanza con cui il g.e. risolve la controversia distributiva deve essere impugnata nelle forme di cui all'art. 617, 2 c.p.c. **n.b. non è possibile, invece, proporre direttamente l'opposizione agli atti esecutivi avverso il progetto di distribuzione se prima la parte non ha proposto la controversia distributiva.**
- È opponibile nelle forme di cui all'art. 617, 2 c.p.c. tanto l'ordinanza con cui il g.e., resolvendo la controversia distributiva, procede direttamente a modificare il piano di riparto quanto l'ordinanza con cui il g.e., resolvendo la controversia distributiva, impartisce al delegato direttive stringenti per la modifica del progetto di distribuzione;
- la sentenza ha effetti limitatamente alla partecipazione dei creditori al concorso nell'ambito del processo esecutivo e non ha efficacia di giudicato rispetto all'esistenza e all'ammontare dei crediti;
- Tuttavia il progetto di distribuzione produce effetti irretrattabili rispetto alle parti che hanno preso parte alla procedura esecutiva: realizza effetti che si stabilizzano e che non possono più essere messi in discussione proponendo, dopo la chiusura dell'esecuzione, un'azione di accertamento autonomo oppure un'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo

# *Atti del giudice dell'esecuzione che presuppongono un'attività accertativa e che sono impugnabili nelle forme di cui all'art. 617 cod. proc. civ.: l'ordinanza ex art. 549 cod. proc. civ.*

Se sorge controversia rispetto all'esistenza o meno dell'obbligo del terzo destinatario dell'atto di pignoramento presso terzi, il g.e. accerta se esiste o meno l'obbligo del terzo provvedendo **con ordinanza** e, con separato provvedimento, se accerta l'obbligo del terzo assegna il credito o le cose mobili a favore del creditore, se dichiara assente l'obbligo provvede all'estinzione del processo esecutivo.

**L'ordinanza è impugnabile con il rimedio di cui all'art. 617, 2 c.p.c.** sia per **vizi formali** del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo sia per **vizi di merito**.

La sentenza che chiude l'opposizione agli atti ha una portata limitata al processo esecutivo in corso e in chiave strettamente strumentale all'esito dell'espropriazione presso terzi (se ed in che misura il g.e. deve assegnare al creditore il credito pignorato), ma non potrà essere fatto valere in un separato giudizio tra il debitore e il terzo assoggettato al vincolo espropriativo. Anche qui siamo in presenza di un giudicato che può essere fatto valere ai fini del c.d. diritto al concorso

# ***ORDINE DI LIBERAZIONE IN PRESENZA DI IMMOBILE OCCUPATO A CANONE VILE***

La disposizione è l'art. 2923, terzo comma, cod. civ. valevole per la esecuzioni immobiliari e rappresenta un'applicazione temperata del principio *emptio non tollit locatum* alla vendita esecutiva per prevenire il compimento di atti in frode da parte del debitore.

*Cass. 9877/2022: «La locazione a canone vile stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell' art. 2923, comma 3, c.c. ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante l'interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia ultra partes di quest'ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.»*

Nell'opposizione agli atti esecutivi, il debitore o il terzo locatore potranno contestare nel merito la valutazione del g.e. di viltà del canone. Il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi perché il custode attua l'ordine di liberazione con modalità diverse dall'esecuzione per rilascio tramite intimazione del precetto.

# GLI ATTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE CHE NON SONO IMPUGNABILI: gli atti preparatori

## IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14282 del 05/05/2022: «*Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'atto preparatorio con cui il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'istanza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa, aveva richiesto al creditore la prova del passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento dell'opposizione avanzata contro il provvedimento di improcedibilità dell'espropriazione forzata).*»

(conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22724 del 26/07/2023).

## ALCUNI ESEMPI DI ATTI NON IMPUGNABILI:

- Decreto fissazione udienza di autorizzazione vendita;
- Decreto nomina esperto (salvo casi particolari);
- Decreto nomina custode;
- Richiesta g.e. parere al creditore prima di autorizzare il custode al compimento di atti gestori

# GLI ATTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE CHE NON SONO IMPUGNABILI: gli atti meramente confermativi

Se un atto è meramente consequenziale di una volizione-statuizione del g.e. contenuta in un provvedimento precedente avente già di per sé portata lesiva, l'atto consequenziale non è impugnabile.

Es. se il g.e. sospende la vendita perché il prezzo è notevolmente inferiore al giusto prezzo non è impugnabile il successivo provvedimento con cui ordina al delegato di restituire la cauzione all'aggiudicatario;

Es. se il g.e. pronuncia, d'ufficio o su istanza di parte, l'ordinanza di riduzione del pignoramento (art. 496 cod. proc. civ.) o, su istanza del debitore, limita i mezzi di espropriazione (art. 483 cod. proc. civ.) → il provvedimento adottato successivamente con cui il g.e. ordina la cancellazione dell'atto di pignoramento immobiliare trascritto non è autonomamente impugnabile.

# RIMEDI A CONFRONTO

## **OPPOSIZIONE EX ART. 617, 2 COD. PROC. CIV.**

Viene introdotto, su iniziativa della parte lesa da un provvedimento del giudice dell'esecuzione, mediante la proposizione di un giudizio di cognizione potenzialmente bifasico.

Termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo.

## **MODIFICA O REVOCA DELL'ORDINANZA DEL G.E. EX ART. 487, 1 C.P.C.**

Potere esercitabile dal giudice dell'esecuzione d'ufficio o su semplice istanza della parte (l'esecutato può farla anche personalmente non essendo per lui obbligatoria la difesa tecnica).

Il provvedimento è adottabile sin tanto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione non abbia avuto esecuzione.

# IL CONCORSO TRA I DUE RIMEDI

È possibile che la parte, decorsi i termini per il deposito del ricorso in opposizione agli atti, solleciti – non essendo stato l’atto ancora eseguito – il g.e. a revocare o modificare il provvedimento lesivo.

È anche possibile però che il provvedimento sia già stato eseguito. Alla parte lesa non rimarrà che proporre l’opposizione agli atti esecutivi, se non sono decorsi i venti giorni dalla conoscenza legale o di fatto dell’atto lesivo.

Proposta l’opposizione agli atti esecutivi il g.e., con separato provvedimento e ancor prima di decidere sull’istanza sospensiva nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 618 c.p.c., **può modificare o revocare ex art. 487 c.p.c.** l’atto impugnato se non ancora eseguito.

→ l’atto revocato o modificato potrà a sua volta essere impugnato dalle parti che sono pregiudicate dal nuovo e diverso provvedimento assunto dal g.e.

→ cessazione materia del contendere nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

# N.B. IL RIGETTO DELL'ISTANZA EX ART. 487 C.P.C. NON E' AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE A MENO CHE NON CONTENGA STATUZIONI AUTONOMAMENTE LESIVE

*«In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 487 cod.proc.civ., di modifica o di revoca del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 612 cod.proc.civ., abbia determinato le modalità dell'esecuzione, in quanto, scaduti i termini per proporre opposizione avverso quest'ultimo provvedimento, non è possibile "recuperare" tale facoltà con un'istanza di modifica o revoca.» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11703 del 20/05/2009).*

D'altra parte l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca sarebbe un mero provvedimento confermativo del precedente privo di autonoma portata lesiva.